

TESTO UNICO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE REALTA' DEL TERZO SETTORE

(FEBBRAIO 2014)

PARTE 1^

NORME GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. Il testo unico sul rapporto di lavoro per il terzo settore ha come finalità la regolamentazione dei rapporti di lavoro e di volontariato esistenti nelle realtà appartenenti al terzo settore.

Art. 2 GLI OPERATORI

1. Nelle realtà del terzo settore potranno operare soci volontari, soci lavoratori di cooperative, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi ed altre tipologie di rapporti di lavoro.
2. In ciascuna realtà non profit dovranno esserci o solo volontari o solo lavoratori a seconda della natura giuridica della stessa.
3. Nelle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche potranno operare atleti, tecnici, definiti dilettanti o professionisti.

ART.3 SOCIO VOLONTARIO

1. E' socio volontario colui che in modo personale, spontaneo e gratuito, solo tramite l'organizzazione di volontario di cui fa parte, svolge la propria attività senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Il socio volontario per l'attività che svolge non ha diritto ad essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di qualsiasi altra natura.

ART.4 SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

1. Il socio di cooperativa è colui che acquisisce nell'ambito della cooperativa una quota di partecipazione, diventando di fatto un imprenditore.
2. Il socio di cooperativa può essere inquadrato solo come lavoratore autonomo e nessuna altra formula contrattuale può ad egli essere imputata.
3. Al socio di cooperativa andrà imputata una contribuzione come lavoratore autonomo a seconda dell'attività svolta.

ART. 5 IL LAVORATORE SUBORDINATO IN COOPERATIVA

1. Colui che svolge la propria prestazione lavorativa come lavoratore subordinato non può in alcun modo ricoprire il ruolo di socio di cooperativa.
2. La persona che viene assunta da una cooperativa rappresenta un lavoratore esterno alla struttura, identificabile nella definizione prevista dall'articolo 2094 del codice civile.

ART. 5

ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO DA SVOLGERSI IN COOPERATIVA

1. Per altre tipologie di rapporti di lavoro si intendono tutte le tipologie contrattuali non riconducibili a rapporti di lavoro autonomo e subordinato, disciplinate dalla normativa italiana.
2. Le tipologie di rapporti di lavoro previste dal presente articolo potranno essere applicate a tutte le realtà del terzo settore tranne che alle associazioni di volontariato, dove potranno operare solo volontari
3. Per le altre tipologie di rapporto di lavoro devono essere applicate le disposizioni contrattuali, previdenziali ed assicurative di riferimento.

ART.6

ATLETA DILETTANTE ED ATLETA PROFESSIONISTA

1. E' definito atleta e tecnico dilettante colui che avendo un lavoro, sia esso subordinato autonomo o di altra tipologia, svolge tale attività solo a scopo amatoriale. All'atleta dilettante spettano solo rimborsi spesa documentati.
2. E' invece definito atleta o tecnico professionista colui che pur essendo tesserato per una Associazione o Società sportiva dilettantistica svolge come unica attività quella di atleta percependo compensi.

ART.7

CODICE ETICO

1. Ciascuna realtà non profit deve prevedere un proprio codice etico.
2. Il codice etico deve regolamentare: il rapporto con i propri dipendenti, volontari, amministratori, soci.
3. Il codice etico dovrà anche prevedere la nascita della banca del tempo e delle ore.
4. Il codice etico dovrà essere reso noto a tutti coloro che intendono partecipare in qualunque modo alla vita della realtà non profit.

Parte 2^

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART.8

DEFINIZIONE

1. E' ritenuta Organizzazione di volontariato (ODV) ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di volontariato a fini solidaristici, servendosi in modo esclusivo di soci volontari, così definiti all'articolo 2 della L.266/1991.
2. Le Organizzazioni di volontariato (ODV) potranno iscriversi in una delle sezioni dell'albo nazionale tenuto dall'agenzia del terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: aiuto e sostegno alla persona, attività di soccorso e protezione civile, attività ludiche, attività di promozione sociale, organizzazioni non governative.
3. Qualora si dovesse dimostrare che una Organizzazione di volontariato (ODV) abbia retribuito in nero un socio o persona esterna all'organizzazione a seguito di una prestazione svolta nell'ambito delle proprie attività, verrà cancellata da ogni registro in cui è tenuta ad iscriversi perdendo la sua validità giuridica.
4. Le ODV potranno basare la loro attività solo su risorse che giungano in una delle seguenti modalità:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni

5. E' assolutamente vietato alle ODV reperire risorse per il loro funzionamento dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, sia pure marginali.
6. Le ODV devono necessariamente essere iscritte ai registri tenuti dalle singole regioni o province autonome per accedere a contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle norme in vigore.

ART.10 LE TIPOLOGIE DI SOCI DI UNA ODV

1. Una ODV può avere al proprio interno le seguenti figure: socio volontario, socio sostenitore e socio misto
2. I soci volontari sono quelli individuati dall'articolo 3 del Testo Unico che ne fanno esplicita richiesta al Presidente della ODV per diventare socio volontario.
3. I soci sostenitori sono coloro che devolvendo contributi, così come previsto dall'articolo 7 comma 2 del Testo Unico, chiedono esplicitamente al Presidente della ODV di essere annoverati tra i soci sostenitori.
4. I soci misti sono rappresentati dai soci sostenitori che richiedono esplicitamente nella domanda presentata al Presidente della ODV di poter operare come soci volontari.
5. La validità della qualifica di socio di una ODV sarà disciplinata all'interno di ogni singola organizzazione

ART.11 L'OBBLIGO ASSICURATIVO PER I VOLONTARI

1. Le ODV devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. E' data facoltà alle singole ODV di stipulare la polizza infortuni con l'Inail oppure con una compagnia di assicurazione privata con cui dovrà essere necessariamente sottoscritta la polizza per responsabilità civile verso terzi.
3. Solo la polizza infortuni accesa con l'Inail darebbe diritto al socio volontario che opera, in caso di infortunio, al riconoscimento di un eventuale stato di invalidità.

ART.12 TIROCINI FORMATIVI

1. Una Odv può far svolgere tirocini formativi se la legge regionale dove opera lo prevede, rispettando i principi posti da tale norma.
2. Non essendo considerato il tirocinio un rapporto di lavoro, ma un percorso formativo, è compatibile con il ruolo di socio della Odv.
3. Al termine del periodo di tirocinio, se la persona non risulta essere socio della Odv, potrà farne apposita richiesta

ART.13 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE OPERA DI VOLONTARIATO

1. La persona che intende svolgere volontariato deve essere sottoposta a visita medica da parte del medico responsabile della sicurezza, che è tenuto ad esprimere un proprio parere consigliandone o meno l'inserimento all'interno della struttura.
2. Il medico per esprimere il proprio parere può richiedere esami clinici e biologici a carico del potenziale volontario.
3. Al consiglio di amministrazione ovvero al direttivo della struttura spetta esprimere il proprio definitivo parere circa l'ammissibilità o meno del volontario all'interno della propria struttura, dopo aver sentito il parere del coordinatore dei volontari.

ART.14 CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DEL VOLONTARIO

1. Per ammettere un volontario ad operare all'interno di una struttura, il direttivo ovvero il consiglio di amministrazione dovrà tenere presente quanto segue:
 - il parere espresso dal medico aziendale sulla sicurezza;
 - l'esito del colloquio avvenuto con il coordinatore dei volontari;
 - la mansione che il soggetto che richiede di svolgere attività di volontariato all'interno della struttura, considerando i rischi e le possibilità di essere formato all'interno della stessa per meglio svolgere la propria opera;
 - il numero di volontari esistenti al momento nella struttura, rispetto al numero massimo previsto per statuto, ovvero a seguito di delibera del consiglio di amministrazione o del direttivo;
 - l'effettiva esigenza della struttura rispetto alla mansione che il volontario intende svolgere;
 - la compatibilità tra la mansione che la persona deve svolgere come volontario ed il suo stato psicofisico.

ART.15 COORDINATORE DEI VOLONTARI

1. In ogni struttura aziendale in cui operano volontari in numero superiore a 3 deve obbligatoriamente essere nominato un coordinatore dei volontari.
2. Il coordinatore deve essere nominato dal consiglio di amministrazione o dal Consiglio Direttivo della ODV, tra i volontari della organizzazione stessa.
3. Per essere nominato coordinatore un volontario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) almeno 3 anni di attività di volontariato svolta presso la stessa struttura, oppure 6 anni di attività di volontariato svolta presso un'altra struttura simile;
 - b) aver compiuto almeno 25 anni di età;
 - c) conoscere la normativa delle Odv.

ART.16 COMPITI DEL COORDINATORE

1. Il coordinatore avrà il compito di organizzare, coordinare, e vigilare su tutti i servizi di volontariato svolti all'interno della struttura.
2. Spetta al coordinatore dei volontari:
 - organizzare settimanalmente il servizio prestato dai volontari all'interno della struttura, tenendo in debita considerazione il periodo di disponibilità reso noto da ciascun volontario;
 - gestire e compilare il libretto del volontario;
 - decidere se il volontario ha o meno i requisiti per entrare a far parte della struttura, comunicandolo al direttivo, ovvero al consiglio di amministrazione;
 - conservare e compilare il registro dei volontari;
 - avere potere di rappresentanza e di firma della organizzazione di volontariato operante nella struttura;
 - stilare una breve relazione annuale sulla attività svolta da ogni singolo volontario ;
 - predisporre il regolamento interno per il gruppo da lui gestito;
 - gestire l'attività della banca del tempo, quando esistente.

ART.17 IL REGISTRO DEI VOLONTARI

1. Tutte le strutture al cui interno operano volontari, devono essere fornite di un registro denominato "registro dei volontari".
2. Nel "registro dei volontari" devono essere riportati i seguenti dati:
 - dati anagrafici ed il domicilio del volontario;
 - la data di inizio dell'attività di volontariato, indicandone anche la data in cui tale attività termina.
 - indicare se il volontario è o meno disoccupato;
 - il tipo di mansione svolta.

ART.18 IL LIBRETTO DEL VOLONTARIO

1. Il libretto del volontario rappresenta il documento con cui si attesta l'intera attività di volontariato svolta da ogni singola persona.
2. All'interno del libretto del volontario deve essere riportato ogni trimestre il grado di professionalità raggiunto scegliendo tra uno dei seguenti giudizi:

- insufficiente;
- sufficiente;
- buono;
- soddisfacente;
- ottimo.

3. Nel libretto del volontario devono essere riportati i dati trascritti nel libro dei volontari.

ART.19 OBBLIGO LIBRETTO DEL VOLONTARIO

1. Il libretto del volontario è obbligatorio per il disoccupato che intende svolgere attività di volontariato. In questo caso il libretto deve essere fornito dalla struttura dove viene ad essere prestata l'attività di volontariato.
2. Il libretto del volontario sarà attivato solo su esplicita richiesta dell'operatore volontario quando sta svolgendo attività lavorativa sia dipendente, autonoma o parasubordinata. In questo caso sarà compito del volontario provvedere a fornire al coordinatore dei volontari il libretto del volontario.

ART.20 RELAZIONE ANNUALE DEL COORDINATORE DEI VOLONTARI

1. Ogni coordinatore di volontari all'interno di ogni struttura dove si svolge attività di volontariato, dovrà stilare una breve relazione circa l'attività svolta dal singolo volontario nell'anno evidenziandone i compiti che il volontario è in grado di svolgere.
2. Copia di tale relazione deve essere consegnata al volontario debitamente firmata dal coordinatore e per accettazione dal volontario.
3. La relazione annuale deve rimanere nella sede legale od operativa dove si svolge l'attività di volontariato fino a quando il volontario non fa più parte della struttura dove ha operato. La relazione annuale rappresenta un documento con il quale il volontario può dimostrare in altre strutture dove intende operare come volontario, oppure come lavoratore dipendente, o come lavoratore autonomo o parasubordinato la propria esperienza lavorativa.
4. Il coordinatore dei volontari è tenuto a stilare la relazione annuale anche quando il rapporto con il volontario termina prima della fine dell'anno. In questo caso la relazione deve essere stilata, consegnando copia all'interessato entro 15 giorni dalla data in cui si è interrotto definitivamente il rapporto con il volontariato.

ART.21 ALBO VOLONTARI

1. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve essere costituito un albo di volontari in ogni singola provincia.
2. Per essere iscritti all'albo occorrerà aver operato come volontario anche in differenti strutture per almeno 5 anni. Al momento dell'iscrizione il volontario può offrire la propria disponibilità ad operare anche in altre strutture che richiedono professionalità simili alla sua.

ART.22 RUOLO ALBO VOLONATRI

1. L'albo dei volontari deve avere un suo direttivo presieduto da una persona eletta dagli iscritti.
2. L'albo dei volontari deve avere il compito di monitorare le competenze professionali esistenti sul territorio, in modo da attingere determinate figure professionali quando vi è richiesta da parte di altre strutture, a seguito di una effettiva carenza e necessità.
3. Ogni struttura tramite il coordinatore dei volontari può richiedere al presidente dell'albo figure professionali di cui necessita.

ART.23

CANCELLAZIONE ALBO VOLONTARI

1. Ogni singolo volontario quando lo ritiene opportuno può richiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'albo dei volontari.
2. La cancellazione può avvenire a prescindere dall'effettiva attività di volontario svolta dal richiedente.

ART.24

FORMAZIONE VOLONTARI

1. Il coordinatore dei volontari può proporre a tutti i volontari la possibilità di partecipare a corsi di formazione o di aggiornamento che possano essere utili per le figure professionali che operano in ogni singola struttura.
2. La proposta di partecipazione ai corsi riportati nel precedente comma, può giungere anche da un singolo volontario operante in ogni struttura.

ART.25

BONUS FORMATIVO

1. La ODV, che ha avuto al suo interno personale volontario che ha ricevuto una formazione sia pratica che teorica, può richiedere all'ufficio individuato dal Ministero delle Finanze con apposito decreto, un "bonus formativo" per 12 mesi quando il volontario trova il suo primo impiego presso un'altra struttura anche profit svolgendo la stessa mansione effettuata da volontario
2. Tale bonus, riconosciuto come premio per la formazione impartita al volontario, può essere richiesto nel corso dell'anno nell'arco dei 12 mesi per lo svolgimento della attività della Odv per la gestione delle attività svolte dalla Odv.
3. L'importo del "bonus formativo" per ogni volontario formato che trova per la prima volta impiego presso un'altra struttura, deve essere pari ad una somma che varia da €1.500,00 per ogni lavoratore fino ad un massimo di €6.000,00 annui che dovrà essere richiesto per lo svolgimento di attività solidaristiche previste dallo statuto dell'associazione di volontariato.

ART.26

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il regolamento interno relativo alla gestione dell'attività ed al comportamento dei volontari della ODV, elaborato dal coordinatore dei volontari, deve avere come finalità quella di regolamentare e disciplinare l'attività di volontariato.
2. L'approvazione con la relativa sottoscrizione del regolamento deve avvenire a seguito della votazione favorevole del 50% +1 dei volontari operanti alla data della riunione ed iscritti nel registro dei volontari.

3. Una copia del regolamento interno deve essere affissa in una bacheca sita all'interno della struttura dove i volontari operano, ed un'altra deve essere consegnata ad ognuno dei volontari operanti nella struttura.
4. Copia del regolamento interno deve essere fornita anche a colui che presiede ed è responsabile della struttura dove i volontari operano, il quale deve farla conoscere agli altri membri del direttivo ovvero del consiglio di amministrazione.
5. Chiunque intende svolgere l'attività di volontariato all'interno della struttura dopo l'approvazione del regolamento interno, ha diritto a riceverne una copia.

ART.27 CONSULENZA ALLE ODV

1. Le organizzazioni di volontariato potranno ricevere gratuitamente consulenze tramite i Centri Servizi per il Volontariato.
2. I Centri Servizi per il Volontariato potranno reperire i propri consulenti, a seconda delle materie oggetto della consulenza, da un elenco nazionale tenuto dall'Agenzia del Terzo Settore che fa capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Ciascun consulente potrà iscriversi solo ad una sezione prevista dall'elenco tenuto dall'Agenzia del Terzo Settore.
4. Spetterà all' Agenzia del Terzo Settore disciplinare l'accesso a tali elenchi che dovrà avvenire tramite l'invio del cv dell'interessato che verrà esaminato da una apposita commissione nominata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il criterio da cui non è possibile prescindere è quello della esperienza qualificata maturata nell'ambito del terzo settore, in modo da poter garantire alle ODV la possibilità di usufruire di professionalità di comprovata esperienza e di alto profilo.
5. Il cv di ogni persona che risulterà iscritta dovrà essere visibile on line sull'apposito sito, in modo che ogni Centro di Servizio potrà visualizzarlo dopo aver ricevuto la password dall'Agenzia del Terzo Settore dopo averne fatta apposita richiesta.
6. Ogni Centro di Volontariato sarà tenuto a comunicare all'Agenzia del terzo settore la scelta del consulente, motivandola.
7. Qualora il consulente non dovesse accettare tre offerte di consulenza da parte dei Centri di Servizio per il Volontariato, verrà cancellato dall'elenco.
8. Un consulente potrà avere non più di 3 consulenze con Centri di Volontariato di regioni differenti. Spetta al consulente, entro il giorno 15 di gennaio di ogni anno, far pervenire all'Agenzia del terzo Settore una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.
9. Al Centro di Servizio di Volontariato spetterà inviare entro il 15 gennaio di ogni anno, un giudizio sull'attività svolta dal consulente. Lo stesso Centro Servizio del volontariato dovrà segnalare le eventuali inadempienze o comportamenti scorretti del consulente.
10. In base a tali segnalazioni l'Agenzia del terzo settore potrebbe decidere di sospendere per un determinato periodo di tempo o cancellare definitivamente dagli elenchi il consulente.

Parte 3^ LE COOPERATIVE SOCIALI

ART.28 DEFINIZIONE

1. La cooperativa sociale deve essere costituita da persone che intendono svolgere in forma imprenditoriale la propria attività, per cui non potrà avere al proprio interno persone che svolgono attività di volontariato.
2. La cooperativa di tipo sociale ha come finalità quella di svolgere attività di carattere sociale, così come previsto dalla L.381 dell'8 novembre 1991 tranne che per la parte dove si prevede la presenza di volontari.

ART.29 TIPOLOGIA DI SOCI

1. Nell'ambito di una cooperativa potrebbero esserci le seguenti tipologie di soci:
 - soci lavoratori;
 - soci in prova
 - soci sostenitori.
2. I soci lavoratori sono coloro che svolgono la propria attività lavorativa per conto della cooperativa, nelle modalità previste dall'articolo 4 comma 2 del presente Testo Unico.
3. I soci in prova, potranno esserci in una cooperativa solo se previsti dallo statuto. Ad essi andrà applicata la disciplina prevista dal comma 3 dell'art.2527 del Codice Civile, e potrà essere applicato il tirocinio formativo.
4. I soci sostenitori sono coloro che decidono di sostenere la cooperativa compiendo delle donazioni nei confronti della stessa.

ART.30 IL COMPITO DEI SOCI LAVORATORI

1. I soci lavoratori di cooperativa:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
2. Dai compiti previsti dal comma 1 sono esclusi i soci sostenitori i quali potranno solo donare ciò che ritengono più opportuna per sostenere la finalità della cooperativa.
3. I soli soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art.31 DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DEL SOCIO DI COOPERATIVA

1. I soci di cooperativa hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie ogni qual volta dovessero essere convocate, ed a ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla vita sociale della cooperativa.
2. Ogni singolo socio avrà diritto solo ad un voto quando dovesse essere richiesto dall'assemblea.

3. Ai soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
4. Ogni socio, tranne il socio sostenitore, potrà candidarsi per ricoprire incarichi all'interno del consiglio di amministrazione della cooperativa, così come previsto dallo statuto della stessa.

ART.32

I LAVORATORI NON SOCI

1. I lavoratori dipendenti, gli associati in partecipazione, i co.co.pro., i lavoratori occasionali, che svolgono attività lavorativa per una cooperativa non devono essere in nessun caso soci della stessa, in quanto il rapporto di lavoro dipendente è in pieno contrasto con quello dell'imprenditore. Pertanto nel caso in cui un socio lavoratore intenda diventare lavoratore dipendente della cooperativa, dovrà necessariamente perdere il requisito di socio di cooperativa.
2. Ai lavoratori dipendenti di una cooperativa dovrà essere applicato il CCNL di categoria.
3. Ai lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

ART.33

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico riservato ai soci di cooperativa, dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà anche approvare una maggiorazione retributiva sotto forma di premio di produttività ai lavoratori non soci.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al lavoratore subordinato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
3. Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART.34

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro.
2. Fino a quando non sarà istituita una apposita cassa previdenziale per soci di cooperativa, i singoli soci verseranno la loro quota nelle relative competenze previste dall'Inps. Nel caso in cui i soci di cooperativa dovessero essere dei liberi professionisti svolgendo la loro attività

per conto della cooperativa, potranno optare di versare sia all'Inps come soci, ed alla rispettiva cassa di competenza per quanto spettante come socio, oppure tutto alla cassa previdenziale di competenza dell'ordine professionale a cui risulta iscritto.

3. Per quanto attiene i singoli soci di cooperativa, ognuno di loro sarà responsabile del pagamento degli importi contributivi ed assicurativi singolarmente dovuti, per cui il mancato pagamento di una quota contributiva non vedrà in alcun modo la cooperativa responsabile del mancato pagamento.

ART.35 IL REGOLAMENTO INTERNO

1. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera *d)*, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (1).

2. Salvo quanto previsto alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

ART.36 VIGILANZA DELLE COOPERATIVE

1. La vigilanza delle cooperative viene affidata al Ministero delle attività produttive, che potrà avvalersi di professionisti in possesso di iscrizione ad albi professionali, riconosciuti dalla normativa italiana, e che esercitino la loro attività professionale da almeno 5 anni.
2. Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ed intendono svolgere l'attività di vigilanza per le cooperative dovranno iscriversi in un apposito albo, definito "**albo dei revisori di cooperative**" specificando la sezione alla quale intendono iscriversi. Tale albo ha valenza nazionale.
3. Le sezioni dell'albo di cooperative sono riferite a: amministrativo, societario, fiscale e tributario e lavoro. Un professionista potrà iscriversi ad una sola sezione. Per doversi

iscrivere alla sezione dell'albo è necessario seguire appositi corsi organizzati dai singoli Ministeri di riferimento delle sezioni, e seguire i corsi di aggiornamento.

4. La vigilanza dovrà avvenire sulle seguenti materie:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;

g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

- h)* definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i)* distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
- l)* corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
- m)* adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *e)* circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- n)* istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera *b)*;
- o)* unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;
- p)* cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
- q)* abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.

Parte 4[^]

LE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art.37

DEFINIZIONE

1.E' ritenuta associazione o società sportiva dilettantistica la realtà sportiva che risulta costituita con atto pubblico da più persone con lo scopo di promuovere, esercitare e sviluppare attività sportiva dilettantistica e amatoriale, in discipline riconosciute dal C.O.N.I. Essa opera senza fine di lucro allo scopo di assumere iniziative anche di formazione per dirigenti, tecnici e arbitri; per promuovere, diffondere e potenziare lo sport in tutte le sue articolazioni.

2 La Società Sportiva deve essere affiliata al C.O.N.I. o ad un Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., ed essere regolarmente iscritta al registro C.O.N.I.

ART.38
TIPOLOGIA DI ATLETI E TECNICI

1. Gli atleti e tecnici e sono da raggrupparsi in due differenti tipologie: dilettanti e professionisti.
2. Le due categorie di atleti e tecnici, previste al comma 1 del presente articolo, sono gli stessi previsti rispettivamente all'articolo 6 commi 1 e 2.

ART. 39
IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ATLETI E TECNICI

1. Agli atleti professionisti dovrà essere riservato il trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento.
2. Agli atleti dilettanti dovrà essere riservato solo il rimborso spese, debitamente documentato.

ART.40
I COLLABORATORI

1. I collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche sono tutti coloro che svolgono un ruolo all'interno della organizzazione sportiva.
2. Qualunque compenso venga elargito ai collaboratori della associazione o società sportiva dilettantistica dovrà essere previsto da un contratto tra le parti.
3. Per i collaboratori dovranno essere applicati i contratti amministrativo gestionali previsti dall'articolo 90 comma 3 lettera a) della L.289 del 27 dicembre 2002.
4. In alternativa le associazioni o società sportive dilettantistiche potrebbero pensare di assumere come lavoratore dipendente chi collabora.

ART.41
LE PRESTAZIONI GRATUITE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

1. I pubblici dipendenti possono svolgere prestazioni gratuite nei riguardi delle associazioni o società sportive dilettantistiche, in base a quanto disciplinato dall'articolo 90 comma 23 della L.289 del 27 dicembre 2002.
2. I pubblici dipendenti interessati devono comunicare per iscritto alla pubblica amministrazione da cui dipendono, che non deve fare altro che recepire la volontà del dipendente, almeno un giorno prima dell'inizio della collaborazione con la associazione o società sportiva dilettantistica.
3. Qualora dovesse essere dimostrato che il pubblico dipendente ha percepito dei soldi, che non risultino essere rimborsi spesa documentati, non solo è tenuto alla restituzione, ma dovrà essere segnalato alla amministrazione pubblica da cui dipende che potrà decidere di prendere le decisioni del caso.

ART. 42
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E CONTRATTI A PROGETTO

1. Una associazione o società sportiva dilettantistica non può in alcun modo remunerare in alcun modo utilizzando prestazioni occasionali o contratti a progetto, così come previsto dall'articolo 61 comma 3 del decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003.

2. Le prestazioni occasionali di tipo accessorio potranno essere utilizzate dalle associazioni o società sportive dilettantistiche per mansioni che non siano quelle di un atleta o tecnici, purchè siano rispettate le condizioni previste dall'art.1 commi 31-33 della L.92 del 28/6/2012 e successive integrazioni e modifiche.

ART.43

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. L'associazione o società sportiva dilettantistica all'atleta e tecnico dilettante, così come definiti dall'articolo 6 comma 1 del testo Unico, non dovrà versare alcun contributo previdenziale.
2. Qualora l'atleta o tecnico professionista, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Testo Unico, dovesse accettare di svolgere la propria prestazione dovrà autonomamente pagarsi regolarmente gli importi contributivi previsti.

PARTE 5^

IMPRESA SOCIALE

ART.44

DEFINIZIONE

1. E' considerata impresa sociale, l'impresa che ingloba in un'unica unità almeno due realtà differenti del terzo settore già esistenti oltre ad eventuali partecipazioni di aziende profit e di pubbliche amministrazioni
2. Eventuali partecipazioni di aziende profit e pubbliche amministrazioni potranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
3. L'impresa sociale non potrà avvalersi di volontari.

ART.45

I DIPENDENTI

- 1 L'impresa sociale è tenuta a corrispondere ai propri lavoratori subordinati un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
- 2 Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART.46

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro.

PARTE 6^

DISPOSIZIONI FINALI

ART.47

1. Nell'ottica della ristrutturazione del terzo settore le realtà presenti dovranno adeguarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione.
2. Nel caso in cui la realtà del terzo settore non riesce ad adeguarsi dovrà necessariamente cessare la propria attività.
3. Le realtà non previste dal presente testo unico, come ad esempio le Fondazioni, potranno continuare a svolgere la propria attività rispettando il criterio previsto all'articolo 1 comma 2 del presente Testo Unico.